



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 438/2022 promossa da:

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ (c.f. ~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~) rappresentato e difeso dall'Avv. ~~Barbara Patrizi~~ presso il cui studio sito in Perugia alla ~~Via~~, ha eletto domicilio

ATTORE/I

contro

BANCA ~~MILANO S.p.A.~~, società capogruppo del ~~Gruppo Bancario Mediocredito~~, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (C.F. ~~0021002164~~) rappresentata e difesa dagli avvocati ~~Stefano Crippa~~ e ~~Adamo Di Bi~~ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ~~Barbara Patrizi~~ in Ancona alla ~~Via~~,

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

~~PIRELLA GÖTTSCHE LOWE~~ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ~~1568/2021~~ con il quale il Tribunale di Ancona gli aveva ingiunto di pagare in favore della Banca ~~Milano S.p.A.~~ la somma di euro ~~1.500,00~~ oltre accessori, quale debito derivante da mancato rientro scoperto di conto corrente ~~"Milano-Economia" n. 61/000005/01~~

L'opponente, deducendo che la banca ricorrente non aveva prodotto la documentazione contrattuale e contabile completa a supporto del credito azionato, ha formulato le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa: Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo n. ~~1568/2021~~ di RG ~~1568/2021~~ dell'8/2/2021 per insussistenza dei presupposti legittimanti la sua emissione e per assoluta totale incertezza del credito ingiunto. Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Con ogni riserva istruttoria"*.

Si è costituita la Banca ~~Milano S.p.A.~~, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare: In via*

comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto" (cfr. ancora Cass. S.U. 18/9/2020 n. 19596).

Tornando al caso in esame si deve anzitutto rilevare che la controversia insorta tra le parti riguarda la materia bancaria, in quanto la pretesa creditoria azionata da Banca ~~Alitalia~~ in sede monitoria è fondata su un contratto di conto corrente bancario. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, instaurato il giudizio di opposizione e decisa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 gravava sulla banca opposta quale attore in senso sostanziale.

Difatti l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28/2010 (in vigore dal 01.01.2023) espressamente dispone che, sempre in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e che il giudice, in caso di mancato esperimento della mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Nella fattispecie, non risulta che parte opposta abbia proposto la domanda di mediazione almeno prima della udienza successiva alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, né è stata dalla stessa addotta alcuna valida giustificazione che le abbia impedito di proporre tale domanda in tempo utile.

In definitiva, va dichiarata la improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla liquidazione delle spese di lite, si ritiene che la novità della questione ed il contrasto giurisprudenziale sul punto ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale proposta da Banca ~~Alitalia~~ con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. ~~1232/2024~~ del Tribunale di Ancona;
- 2) Spese di lite compensate

Così deciso alle ore 15.00 dando lettura della sentenza
Ancona, 8 febbraio 2024

Il Giudice
dott. Patrizia Pietracci